



## **FAQ n. 1 del 15/05/2020**

### **Domanda:**

Si chiede se sia possibile qualificarsi alla presente procedura costituendo ATI verticale tra:  
- Impresa Mandataria / Capogruppo, qualificata per l'albo Gestori Ambientali Categoria 10B Classe E; Impresa Mandante, qualificata con Attestazione SOA Categorie OG12 e OG2.

### **Risposta:**

Come indicato all'art. 3 punto 3.2.2 lett. b) del disciplinare di gara nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo verticale l'impresa capogruppo mandataria deve possedere sia l'attestazione SOA cat. OG12 ( categoria prevalente) che l'iscrizione all'ANGA categoria 10 sottocategoria 10B – Classe E, mentre per le imprese mandanti è sufficiente l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA nonché, come specificato al punto 3.2.3, per quest'ultime è obbligatorio il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010 oppure il possesso dell'attestazione SOA cat. OG2.

## **FAQ n. 2 del 18/05/2020**

### **Domanda:**

il requisito connesso alla categoria OG2 potrà essere dimostrato attraverso  
- esecuzione lavori analoghi DPR 207/2010 oppure anche con dichiarazione di subappalto (qualora l'importo della categoria prevalente OG12 copre l'importo totale dei lavori )? Quindi con la categoria OG12 III ed iscrizione ANGA per la bonifica da amianto si può rispondere?

### **Risposta: la risposta è affermativa**

Come specificato all'art. 3 punto 3.2.3 del disciplinare di gara, in assenza di qualificazione nella categoria OG2 è possibile subappaltare per intero la categoria OG2 ad impresa in possesso della specifica qualificazione qualora il concorrente sia in possesso della categoria OG12 che copra l'importo totale dei lavori; in ogni caso resta obbligatoria l'iscrizione all'ANGA categoria 10 sottocategoria 10B – Classe E.

## **FAQ n. 3 del 21/05/2020**

### **Domanda:**

Chiediamo con la presente: impresa qualifica sia per l' OG12 che per OG2 nonché iscrizione albo gestori ambientali per altre categorie e non per la categoria 10 può partecipare indicando interamente subappaltabili le lavorazioni legate alla 10b .

### **Risposta: la risposta è negativa**

Come specificato all'art. 3 punto 3.2.2 lett. b) del disciplinare di gara, l'iscrizione all'ANGA nella categoria 10 sottocategoria 10B – Classe E è un requisito di idoneità professionale tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, che deve essere posseduto dall'operatore economico già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si richiama l'art. 89, comma 10, del D.lgs 50/2016 in base al quale l'avalimento non è ammesso.

In riferimento alla categoria OG12 vale quanto segue: obbligo di possesso dell'attestazione SOA



classifica I nonché iscrizione all'ANGA nella categoria 10 sottocategoria 10B – Classe E, con facoltà di subappalto a impresa qualificata entro i limiti di legge.

### **FAQ n. 4 del 22/05/2020**

**Domanda:**

In seguito a ".....pubblicazione del DL del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) questa Stazione Appaltante ha ripubblicato all'albo pretorio online i documenti di gara relativi alla procedura in oggetto con decorrenza dal 21 maggio 2020 al 11 giugno 2020" chiediamo, sono state apportate modifiche alla documentazione di gara?

**Risposta: No, non è stata apportata alcuna modifica ai documenti di gara.**

### **FAQ n. 5 del 25/05/2020**

**Domanda:**

In relazione alla gara d'appalto di cui all'oggetto, considerato che le lavorazioni principali di bonifica dei materiali contenenti amianto si riferiscono alla bonifica di lastre di copertura in matrice compatta per cui è obbligatorio che l'impresa posseda l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 10 A, considerato inoltre che la bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile è una piccola parte dei lavori oggetto d'intervento, per i quali è obbligatorio possedere l'iscrizione alla categoria 10B, visto che tra i requisiti di idoneità professionale è previsto il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 10B, con la presente siamo a chiedere se è possibile partecipare alla gara di cui all'oggetto per le società che sono in possesso dell'iscrizione alla categoria 10A e che dichiarano di voler subappaltare le lavorazioni di bonifica dell'amianto in matrice friabile relative all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 10B.

**Risposta: la risposta è negativa – vedasi FAQ n. 3 del 21/05/2020**

### **FAQ n. 6 del 26/05/2020**

**Domanda:** Con la presente chiediamo se essendo in possesso di SOA OG12 Classifica II possiamo dichiarare di voler ricorrere al subappalto per intero (100%) per lavorazioni ricadenti nella categoria OG2. In tal caso dobbiamo indicare il subappaltatore e fornire la relativa documentazione di qualifica?

**Risposta: la risposta è affermativa – vedasi FAQ n. 2 del 18/05/2020**

**Come indicato all'art. 5 punto 5.1.1 lett. v) del disciplinare di gara, occorre dichiarare di essere qualificato, per la categoria prevalente OG12, con una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori e di impegnarsi, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare la categoria OG2 ad un'impresa in possesso della relativa qualificazione. A tal fine barrare la casella pertinente**



presente al punto v) dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

## **FAQ n. 7 del 26/05/2020**

**Domanda:** Abbiamo consultato le Vs risposte ai quesiti e si è appreso il Vs orientamento sull'impossibilità di avvalersi del subappalto per coprire il requisito iscrizione Albo Gestori Ambientali, riportiamo con la presente diverse opinioni espresse a tal proposito, da diversi enti a seguito delle decisioni TAR :

1) Nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. “necessario”, ovvero il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. “necessario”, tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ;

2) TRATTO DAL TAR TORINO: Ciò detto, il Collegio non ravvisa ragioni convincenti per escludere che il “subappalto necessario” possa essere utilizzato anche per sopperire alla mancanza del requisito di idoneità tecnica costituito dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria necessaria per eseguire lavorazioni sul cemento-amianto, come previsto dall'art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente). L'istituto in questione consente di partecipare a gare per l'affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste; analogamente, il requisito dell'iscrizione all'ANGA, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'albo per la categoria richiesta. Alla luce di quanto esposto chiediamo a codesto Spett.le Ente la possibilità di indicare il requisito ANGA per la cat 10b come elemento di cui si possa usufruire dell'istituto del subappalto.

### **Risposta:**

**Si prende atto dell'istanza con la quale codesta Spett.Le Ditta, alla luce di autorevole orientamento giurisprudenziale, chiede una parziale integrazione del disciplinare di gara al fine di ampliare la platea degli operatori economici ammissibili in caso di carenza del requisito ANGA per la cat 10b attraverso l'istituto del subappalto. La tesi sostenuta dalla corrente pretoria invocata, (Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 94 del 17.01.2018), come noto, non rappresenta allo stato attuale un orientamento maggioritario consolidato a tal punto da poter ritenere superabile la mancanza di una norma di diritto positivo corrispondente all'art. 89 c. 10 del D.lgs 50/2016, che espressamente vieta di soddisfare il predetto requisito a mezzo dell'istituto del subappalto.**

***“L'eventuale carenza di tale requisito non può essere colmata attraverso l'utilizzo del subappalto che rappresenta una mera modalità di esecuzione (indiretta) dei lavori da parte di un soggetto che deve essere pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti prescritti***



*dalla legge e dalla disciplina di gara per l'ammissione alla procedura". (tra le altre e più recenti decisioni cfr. Tar Puglia – Bari sez. III, sentenza n. 133 del 16/02/2017 – Tar Veneto sez. I, sentenza n. 198 del 15/02/2019)*

## **FAQ n. 8 del 01/06/2020**

**Domanda:** La Ns ditta è in possesso dell'attestazione SOA OG12 classifica II e intendiamo avvalerci del subappalto qualificante relativamente all'attestazione SOA OG2. Dobbiamo indicare il nominativo della ditta subappaltatrice e allegare la relativa documentazione di gara?

**Risposta:** In relazione alla presente richiesta di chiarimenti nonché per meglio esplicitare quanto già evidenziato nella risposta alla FAQ n. 6 del 26/05/2020, si specifica quanto segue:

- non è necessario indicare il subappaltatore e fornire la relativa documentazione di qualifica.
- è sufficiente dichiarare di essere qualificato, per la categoria prevalente OG12, con una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori e di impegnarsi, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare la categoria OG2 ad un'impresa in possesso della relativa qualificazione. A tal fine barrare la casella pertinente presente al punto v) dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
- l'omessa dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto, nello specifico, con riferimento ai lavori relativi alla categoria OG2, non potendo essere sanata applicando l'istituto del soccorso istruttorio comporta L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

## **FAQ n. 9 del 01/06/2020**

**Domanda:** In considerazione del fatto che in alcuni documenti di gara (nel Disciplinare) si parla di Categoria OG2, mentre in altri documenti come ad esempio nella Documentazione Tecnica, negli elaborati contrattuali (nel documento B.01 - capitolato – parte contrattuale e nel documento B.03 – Schema di contratto rev3) si parla di OG1 per lo stesso importo di gara, con la presente si chiede alla stazione appaltante di chiarire qual è la Categoria corretta da considerare, Categoria OG1 oppure categoria OG2 ?

**Risposta:** La categoria OG1 indicata per mero errore materiale sia nel documento B.01 capitolato – parte contrattuale che B.03 – schema di contratto rev. 3 è errata.

La categoria corretta è quella indicata nel disciplinare di gara ossia categoria OG2

## **FAQ n. 10 del 01/06/2020**

**Domanda:** Relativamente alla gara in oggetto, chiedo una precisazione sulla data ultima di presentazione delle offerte: sul bando leggo 04/06, sul Vs. sito a cui ci siamo iscritti, leggo 11/06.

**Risposta:** La data ultima di presentazione delle offerte è 11/06/2020, giusta determinazione n. 38 del 21/05/2020 pubblicata al seguente collegamento ipertestuale:



<http://egov6.halleysardegna.com/molentargius/zf/index.php/attiamministrativi/determine/dettaglio/atto/GTIRrNEn1PT0-H/provedimenti/1>

## **FAQ n. 11 del 03/06/2020**

**Domanda** : vista la relazione illustrativa (el A.01), a pag 8, per quanto “Pulizia degli spazi interni”, è indicato che occorre eseguire una pulizia generale negli ambienti interni al fabbricato consistente nella rimozione del guano depositato sulle superfici e nella pulizia di una vasca adiacente la caldaia dai fanghi presenti sul fondo. A tal fine sono stati classificati i fanghi della vasca col CER 100222, mentre non è indicata la classificazione del guano, per cui si chiedono informazioni.

**Risposta:**

**Tutte le informazioni necessarie sono contenute nell'allegato A.4 “Risultati delle indagini sui materiali”.**